



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Emanato con decreto del 21 settembre 2015 prot. 06820-03

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA O DEL DOTTORATO DI RICERCA HONORIS CAUSA

Articolo 1 - Conferimento della laurea o del diploma di dottorato universitario honoris causa

L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" conferisce la laurea magistrale, o il diploma di dottorato di ricerca honoris causa, esclusivamente a persone viventi nei casi previsti dall'articolo seguente.

Articolo 2 - Casi per i quali è conferibile il titolo onorario

La laurea o il dottorato honoris causa possono essere conferiti per opere compiute, attività o pubblicazioni di altissimo merito nel campo delle discipline relative al corso di laurea magistrale o di dottorato per cui il titolo è concesso.

Articolo 3 - Proposta e decisione

Il conferimento onorario dei titoli accademici di cui all'articolo 1 è avanzata al Rettore dal Senato Accademico con delibera approvata dai 2/3 dei suoi componenti.

La proposta deve indicare esattamente la tipologia di titolo conferito, con specificazione, per la laurea magistrale, della classe di afferenza e deve essere corredata dal curriculum del candidato, oltre che da una relazione attestante le motivazioni del conferimento.

La delibera del Senato è trasmessa dal Rettore al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.

Articolo 4 - Numero delle lauree o dei dottorati honoris causa

L'Ateneo conferisce, nei limiti stabiliti dal ministero, per ogni anno accademico una sola Laurea Honoris Causa ed un solo Dottorato honoris causa.

Articolo 5 - Organizzazione dell'evento

Il riconoscimento è conferito nell'ambito di una cerimonia organizzata dall'Ateneo che dovrà svolgersi entro un anno dalla data del provvedimento autorizzativo del MIUR.